

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2193

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLINARI, BISA, MORRONE, SUDANO, ANDREUZZA, BOF, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CATTOL, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, DE BERTOLDI, DI MATTINA, GIACCONE, GUSMEROLI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MONTEMAGNI, NISINI, PIERRO, ZIELLO, MATONE

Modifiche agli articoli 624-*bis* del codice penale e 382-*bis* del codice di procedura penale in materia di furto in abitazione e di furto con strappo

Presentata il 13 gennaio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dai dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica si apprende come sia costante la tendenza che vede crescere il numero dei reati predatori. Nel 2023, le vittime di furti in abitazione sono state 8,3 per ogni 1.000 famiglie (erano 7,6 nel 2022); sono state vittime di borseggi 5,1 persone ogni 1.000 abitanti (erano 4,6 nel 2022).

Gli indicatori soggettivi di percezione della sicurezza nella zona in cui si vive hanno manifestato una tendenza alla crescita esponenziale in senso negativo, soprattutto a seguito dei reati predatori.

La cronaca nera di tutte le province italiane è, oramai quasi quotidianamente,

dedicata alle notizie di furti in abitazione, che a volte avvengono anche in presenza di persone in casa, ma anche di furti con strappo, che spesso avvengono nei confronti di persone particolarmente fragili.

L'incremento di furti in abitazione in alcune province ha dato vita a vere e proprie manifestazioni di protesta, dove i residenti si sono riuniti per manifestare il loro disagio causato da sentimenti di paura, abbandono e insicurezza.

Paura per l'incolumità delle proprie famiglie, per i bambini, per gli anziani, paura che nemmeno nelle proprie case si possa essere al sicuro. Senza considerare che si

tratta della violazione del luogo più intimo di tutti, quale quello della propria dimora.

La casa, infatti, è al centro dello stile di vita e dell'immaginario italiani, come garante della valorizzazione del patrimonio familiare, espressione dell'identità personale e luogo di esercizio delle tante e diverse attività che gli individui reputano importanti. Per la maggior parte dei cittadini la casa riflette anche la propria personalità; essa è percepita come un luogo confortevole e sicuro. E lo Stato ha il compito di garantirne l'inviolabilità.

La risposta al grido di aiuto dei cittadini deve arrivare in tempi rapidi.

È necessario intervenire per tutelare i cittadini dalle frequenti intrusioni nelle abitazioni private, con conseguenti furti e danneggiamenti della proprietà privata.

Con la legge 26 aprile 2019, n. 36, cosiddetta « legge sulla legittima difesa », il Governo realizzò un inasprimento delle pene, in particolare all'articolo 624-*bis* del codice penale, relativo al furto in abitazione e al furto con strappo. Oggi si avverte la necessità di intervenire nuovamente au-

mentando le pene previste per questi reati, non solo in funzione di deterrente per chi li commette, ma anche perché i cittadini sentano la protezione dello Stato nei loro confronti e nei confronti della loro proprietà.

Inoltre per quanto concerne il reato di furto con strappo l'inasprimento della pena si rende altresì opportuno se si considera che le vittime sono spesso persone fragili, quali gli anziani.

Con la presente proposta di legge, infine, si introduce l'arresto in flagranza differita, previsto dall'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, anche nei confronti del reato di furto in abitazione previsto dal primo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale, ovvero si propone di considerare in stato di flagranza chi, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, abbia compiuto un furto in un'abitazione, sempre che l'arresto sia compiuto entro le quarantotto ore dal fatto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo)

1. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da quattro a sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a otto anni »;

b) al terzo comma, le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dieci anni ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 382-bis in materia di arresto in flagranza differita)

1. All'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« *1-ter.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di furto in abitazione di cui al primo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale ».



19PDL0123780